



**p/c del Comune di SANT'EGIDIO ALLA
VIBRATA (TE)**

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO:	Gara a procedura telematica aperta per l'appalto dei lavori di:
	“RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DEL COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA”

CIG: BBCFCD7375

CUP: F13I25000080005

CUI: 0196900674202500005

**Responsabile unico del progetto per la fase di affidamento
(Dott. Maurizio Conoscenti)**

Sommario

PREMESSE	3
1. PIATTAFORMA	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	13
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	15
7. AVVALIMENTO	19
8. SUBAPPALTO	20
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	21
10. GARANZIA PROVVISORIA	22
11. SOPRALLUOGO	22
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	22
13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	23
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	26
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	28
16. OFFERTA TECNICA	33
17. OFFERTA ECONOMICA	35
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	37
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	39
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	39
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	40
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	40
23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	41
24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	41
25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	42
26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	43
27. CODICE DI COMPORTAMENTO	44
28. ACCESSO AGLI ATTI	44
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	45
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	45

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 55 del 18/05/2026, il Comune di Sant'Egidio Alla Vibrata (TE) ha deciso di affidare i lavori di **“RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DEL COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA”** conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 24/11/2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (G.U. n. 281 del 03/12/2025) e richiamati espressamente nella documentazione tecnica mediante attribuzione della funzione selettiva dell'operatore alla Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno (nel prosieguo, anche SA.AP), in qualità di stazione appaltante ausiliaria ai sensi dell'art. 62, del D. Lgs 31/03/2023, n. 36, nonché in forza e secondo le modalità previste dalla Convenzione sottoscritta dallo stesso Comune e dalla SA.AP. in data 21/04/2026.

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici”* (nel prosieguo, anche Codice), dagli Allegati al Codice (nel prosieguo anche Allegati), oltretutto dalle disposizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto (di seguito, per brevità, CSA), dagli altri elaborati di progetto, dal bando e dal presente disciplinare di gara.

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo <https://appalticucascoi.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando di gara. In caso debba essere effettuata la procedura di verifica dell'anomalia, il detto termine è prorogato di un mese.

Stazione Appaltante Ausiliaria

Comune di Ascoli Piceno (SA.AP)

P.zza Arringo, 7 - 63100 Ascoli Piceno

C.F./P.IVA 00229010442

PEC: sa.ap@pec.it

Ente committente Ausiliato

Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE)

Piazza Umberto I – 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (TE)

C.F./P.IVA 00196900674

PEC: pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it

Descrizione sommaria dei lavori

L'intervento comprende l'esecuzione di tutte le opere e le provviste necessarie per **RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DEL COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA**, secondo le condizioni stabilite dal CSA, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo approvato con determina del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata n. 26 del 18/03/2026. Il progetto è stato sottoposto, con esito favorevole, alla procedura di validazione prevista dall'art. 42 del Codice, giusta verbale del prot. n. 3904 del 18/03/2026, approvato con determinazione n.24 del 18/03/2026.

Prezzario utilizzato

Si precisa che il prezzario regionale applicato alla presente procedura è quello aggiornato all'anno 2025, adottato con DGR n. 931 del 30/10/2024, pubblicata sul B.U.R.A.T. Ordinario n. 2 del 15/01/2025.

Luogo di esecuzione dei lavori

I lavori oggetto dell'appalto insistono nel territorio del Comune di sant'Egidio alla Vibrata (TE) (Codice NUTS IT1F12).

CIG: BBCFCD7375 CUI: L00196900674202500005 CUP: F13I25000080005

RUP fase di affidamento e RP Ente Committente ausiliato

Il Responsabile unico del progetto per la fase di affidamento (RUP-FA), ex art. 62, comma 13, del Codice e ai sensi del decreto Sindacale n. 50 del 31/12/2024, è il Dott. Maurizio Conoscenti, Dirigente del Settore 8 “PNRRR – GARE”, tel. 0736/298321, e-mail: m.conoscenti@comune.ap.it.

Il Responsabile del procedimento Ente ausiliato (RPEA), ex art. 62, comma 13, del Codice, è l'Arch. Stefano Lo Parco, Dirigente dell'Area Tecnica Ambiente e Territorio del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE), tel. 0861/846511, e-mail: tecnica@comune.santegidioallavibrata.te.it, pec pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it

Pubblicità

Conformemente a quanto previsto dagli artt. 27 e 85 del Codice in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 della Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023, il bando di gara è stato pubblicato su:

- BDNCP:
- profilo del committente del Comune: <https://www.comune.ap.it/bandigaraecontratti> Sottosezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura;

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto nei documenti denominati “*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*” e “*Guida per la presentazione di un offerta telematica*” raggiungibili all'indirizzo web <https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> nella sezione “Informazioni”, sottosezioni “Accesso area riservata” e “Istruzioni e manuali”.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte

per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante <https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del Codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nei succitati documenti denominati "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*" e "*Guida per la presentazione di un offerta telematica*", che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

N.B. 1: Gestore della PAD

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante è il Comune di Ascoli Piceno, lo stesso si avvale, del supporto tecnico del Gestore della PAD (ovvero di Maggioli S.p.A.), incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento della PAD, assumendone ogni responsabilità. Il Gestore della PAD ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento della PAD stessa, segnalando eventuali anomalie della medesima.

Il Gestore della PAD è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica a livello di applicazione e infrastruttura logica della PAD.

Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore è contattabile al numero di telefono 0422. 267755, oppure via mail al seguente indirizzo: service.appalti@maggioli.it

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

N.B. 1:

Si precisa che per domicilio digitale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lettera n-ter, dal decreto legislativo n. 82/05, si intende "un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS», valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico, secondo le modalità di registrazione annotate dal N.B. n. 1 di cui in appresso.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara, come meglio specificato dall'annotazione che segue.

N.B. 1: Registrazione alla PAD

Si precisa che per potere presentare offerta tramite la PAD è necessario procedere alla Registrazione.

Le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla PAD sono contenute nel documento “*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*”, disponibile nell'area pubblica della PAD, come sopra indicato.

La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione. La Registrazione deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciato un account di accesso all'area riservata. L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio alla PAD, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno della PAD dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno della PAD si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

FARE MOLTA ATTENZIONE: eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate secondo una delle seguenti modalità:

- contattando il call center al numero 0422 267755;
- scrivendo una e-mail all'indirizzo service.appalti@maggioli.it ;
- compilando il form presente all'indirizzo:

https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp .

FARE MOLTA ATTENZIONE: i servizi di assistenza agli operatori economici sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:30 e dalle 15:00 – 18:00), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto esecutivo approvato dal Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE) con determina dell'Area Tecnica Ambiente e Territorio n. 26 del 18/03/2026;
- 2) Bando di gara, Disciplinare di gara e modulistica, approvati con determina della SA.AP. n. 2064 del 26/05/2026;
- 3) “*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*” e “*Guida per la presentazione di un offerta telematica*” raggiungibili all'indirizzo web <https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> nella sezione “Informazioni”, sottosezioni “Accesso area riservata” e “Istruzioni e manuali”;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi gara e contratti”, “Portale di e-procurement del Comune di Ascoli Piceno”, “Atti Delle Amministrazioni Aggiudicatrici E Degli Enti Aggiudicatori Distintamente Per Ogni Procedura”, “Gare e procedure in corso”, “Visualizza scheda” e sulla PAD accessibile all’indirizzo <https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Dalla PAD è possibile accedere all’elenco di tutte le procedure; in particolare, cliccando su “Visualizza scheda”, è possibile accedere alla scheda di dettaglio della presente procedura dove sarà consultabile la “Documentazione di gara” elencata nel presente disciplinare e ogni altra comunicazione o informazione relativa alla procedura medesima.

Si precisa che il progetto esecutivo è consultabile attraverso il link di seguito indicato:

<https://mybox.comune.ap.it/index.php/s/mZd8A6eXDFFs6Pj>

N.B. 1: GERARCHIA DEGLI ATTI DI GARA

Si precisa che in caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la seguente gerarchia:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato speciale di appalto;
4. Ulteriore documentazione di gara.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 10 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, secondo le modalità meglio specificate nel documento denominato “Guida per la presentazione di un offerta telematica” disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della medesima PAD, nella sezione “Informazioni”, sottosezione “Istruzioni e manuali” previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 6 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD, nell’apposita sezione “Documenti e atti”, sottosezione “Altri atti e documenti” accessibile, all’indirizzo sopra indicato e sul sito istituzionale al seguente link <https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

Si invitano concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

N.B. 1:

Qualora i chiarimenti o le informazioni attengano ad aspetti di natura tecnico-progettuale, il RUP-FA provvederà ad acquisire la risposta dal RPEA nei tempi occorrenti.

N.B. 2:

Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l’assistenza tecnico-specialistica legata all’utilizzo del FVOE, per il quale si richiamano la delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 ed il Manuale utente per Operatore Economico - FVOE 2.0.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-

ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

N.B. 1:

Gli operatori economici sono obbligati ad utilizzare, per qualsiasi comunicazione, l'apposita funzionalità della PAD, che consente la protocollazione automatica della comunicazione e la non dispersione della stessa, anche attraverso un alert al funzionario incaricato.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente l'appalto è costituito da un unico lotto poiché, secondo il RPEA, i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi, senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva).

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	ATECO	Importo
1	Lavori di pavimentazione	45262321-7	43.33.0	€ 780.061,43
2	Lavori di ristrutturazione	45454000-4	41.20.00	€ 426.491,63
3	Riparazione e manutenzione di impianti	45259000-7	43.2	€ 123.466,08
A) Importo totale a base di gara				€ 1.305.220,88
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				€ 24.798,26
A) + B) Importo complessivo				€ 1.330.019,14

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € **1.330.019,14** (euro unmilionetrecentotrentamila zero diciannove/14), di cui € **24.798,26** (euro ventiquattromilasettecentonovantotto/26) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara ammonta ad € **1.305.220,88** (euro unmilionetrecentocinquemiladuecentoventi/88) e comprende i costi della manodopera che l'Ente committente ha stimato pari ad € **192.678,99** (euro centonovantaduemilaseicentosestantotto/99), come dettagliati in apposito elaborato di progetto.

FARE MOLTA ATTENZIONE: i costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dall'Ente committente.

FARE MOLTA ATTENZIONE: il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato tanto nell'attività prevalente quanto nelle prestazioni scorporabili oggetto dell'appalto riferibili per una soglia pari al 32,07% alla medesima categoria omogenea di attività OG1, in conformità all'Allegato I.01, è il vigente CCNL EDILI Industria-Cooperativa – Id F012.

L'importo complessivo è al netto di IVA.

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo (€)	Inci- denza	Classificazione lavori	Qualificazione obbligatoria	Subappaltabile
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS6	III	€_780.061,43	58,65%	Prevalente	SI	SI
Edifici civili e industriali	OG1	II	€_426.491,63	32,07%	Scorporabile	SI	SI (cfr. 2)
Impianti tecnologici	OG11	I	€_123.466,08	9,28%	Scorporabile	SI	SI (cfr. 2)

N.B. 1:

Gli importi ascritti contengono anche la quota di pertinenza degli oneri per la sicurezza, esclusi gli oneri fiscali.

N.B. 2:

Alla stregua del prevalente orientamento giurisprudenziale e di prassi (cfr. Cons Stato, Sez. V, 22/12/2025, n. 10162; Tar Lazio, sez. IV-Ter, 03/01/2025, n. 90; Tar Piemonte, sez. II, 16/01/2024, n. 23; TAR Calabria – Reggio, sez. I, 26/10/2023, n. 782, nonché Delibere ANAC 05/06/2024, n. 278 e 08/05/2024, n. 225, oltreché Pareri MIT n. 3528 del 27/02/2025, n. 3255 del 30/01/2025, n. 2122 del 03/06/2024 e n. 2336 del 08/03/2024), **secondo cui tutte le categorie di lavorazioni sono a qualificazione obbligatoria**, si precisa le scorporabili appartenenti alle Categorie OG1 - cl II ed OG11 class. I, non possono essere eseguite direttamente dal concorrente qualificato nella sola Categoria prevalente con classifica corrispondente all'importo totale dei lavori, ma possono essere subappaltate per l'intero ad imprese in possesso della relativa qualificazione (cd. subappalto "qualificante" o necessario).

3.1. FONTI DI FINANZIAMENTO

L'appalto è finanziato:

- quanto ad € 1.500.000,00 con i fondi concessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito del "FONDO SPORT E PERIFERIE 2025"
- quanto ad € 240.000,00 mediante contrazione di mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale.

3.2. DURATA

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **180** (centottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (ovvero il minor tempo offerto in sede di gara comunque non inferiore a 144 giorni).

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, l'Ente committente si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

3.3. REVISIONE PREZZI, ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Revisione prezzi

FARE MOLTA ATTENZIONE: qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al tre per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione del tre per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione disponibili al momento del pagamento

del corrispettivo, secondo le modalità di cui all'art. 2.26.1 del Capitolato Speciale di Appalto. La variazione dei prezzi sarà monitorata con la stessa frequenza di aggiornamento degli indici di costo di costo di costruzione pubblicati dall'ISTAT.

Anticipazione del prezzo

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125 del Codice, un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.

Premio di accelerazione

Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo nei termini previsti dall'art. 2.14 del CSA.

Il premio è corrisposto, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

Il premio di accelerazione determinato sulla base dei predetti criteri è riconosciuto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

Pagamento delle prestazioni

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a misura".

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

N.B. 1:

È sempre consentita la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, **anche di tipo sovrabbondante.**

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 28 e 30 dell'Allegato II.12.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

FARE MOLTA ATTENZIONE: è fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

FARE MOLTA ATTENZIONE: il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **due** giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC suindicata).

FARE MOLTA ATTENZIONE: ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c), d), del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale

N.B. 2:

Le imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso dell'attestazione SOA, esclusivamente nell'ipotesi in cui l'offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia in possesso dei requisiti di esecuzione sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell'operatore economico cooptato, ai sensi dell'art. 30, comma 5, dell'Allegato II.12. Per dette imprese cooptate e richiesto:

- il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, da comprovare a valle dell'aggiudicazione, previa richiesta scritta della stazione appaltante;
 - il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel bando, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate;
 - che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una.
- Gli eventuali operatori economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risultassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione.**

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

FARE MOLTA ATTENZIONE: i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'art. 25.

N.B. 1:

In proposito, si richiamano le indicazioni della delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

FARE MOLTA ATTENZIONE: le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente art. 5 sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente art. 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1. SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/ esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt.94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2. ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), **copia dell'ultimo rapporto** periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

N.B. 1:

FARE MOLTA ATTENZIONE: come chiarito dal MIMS con parere del 15/06/2022, n. 1366, si precisa che l'obbligo di presentare, al momento dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico a pena di esclusione, deve essere adempiuto anche dalle consorziate esecutrici e dall'impresa ausiliaria. Non solo, l'obbligo opera anche per il subappaltatore, ancorché in fase di rilascio della relativa autorizzazione.

N.B. 2:

Considerato che la legge 5 novembre 2021, n. 162, ha ridotto la soglia dimensionale delle imprese tenute alla redazione del rapporto, che ora deve essere predisposto e trasmesso da operatori che occupano oltre cinquanta dipendenti, mentre in precedenza doveva essere redatto dalle imprese con oltre cento dipendenti, si precisa che secondo il § 2 delle Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati, adottate con Dpcm 20/06/2023, le imprese con un numero di dipendenti compreso tra cinquantuno e cento dovranno produrre, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, **copia dell'ultimo rapporto redatto**, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Per la predisposizione del Rapporto le aziende utilizzano la piattaforma "equalmonitor" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui accedono con le proprie credenziali: <https://servizi.lavoro.gov.it/equalmonitor>

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, la relazione di cui all'articolo 1, comma 2. Allegato II.3.

FARE MOLTA ATTENZIONE: costituisce **causa di esclusione** per un periodo di sei mesi, il mancato possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 o del documento equivalente e/o il possesso di una patente con punteggio inferiore a quindici crediti, fermo restando che, ai sensi del citato art. 27, comma 5, non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del Codice.

N.B. 3:

Si precisa che l'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), del d.lgs., ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 27. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività indicate, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle circostanze individuate dal medesimo articolo 27. Ai sensi del comma 10, la patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14. Inoltre, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1 dell'art. 27, ovvero nel caso di possesso di una patente con punteggio inferiore a quindici crediti, oltre a specifiche sanzioni (pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore ad euro 12.000), alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a) si applica l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, per un periodo di sei mesi.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

FARE MOLTA ATTENZIONE: i concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'art. 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

NB 1:

Si precisa che:

- a) i concorrenti **sono tenuti a registrarsi al servizio** secondo le modalità descritte nel Manuale Utente – FVOE 2.0 pubblicato sul Portale dell'ANAC;
- b) ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 5-bis, del Codice, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici sono **tenuti a prestare il proprio consenso** al trattamento dei dati del FVOE.

NB 2:

Si precisa che per le valutazioni di eventuali pendenze fiscali non definitivamente accertate, la Stazione Appaltante procederà ad interagire con l'Ufficio della Agenzia delle Entrate territorialmente competente in relazione alla sede dell'operatore economico da verificare, solo nel caso in cui tali pendenze non siano direttamente consultabili dal FVOE.

6.1. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità:

- 1) **Iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

FARE MOLTA ATTENZIONE: ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

1) **Possesso** di un'attestazione SOA che documenti, ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice, la qualificazione in categoria/e e classifica/che adeguata/e ai lavori da assumere, come di seguito declinati, nonché il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale necessaria per le lavorazioni in cui è richiesta la classifica III o superiore:

Lavorazione	Cat.	Cl.	Importo (€)	
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS6	III	780.061,43	
Edifici civili e industriali	OG1	I	426.491,63	solo se non subappaltate
Impianti tecnologici	OG11	I	123.466,08	solo se non subappaltate

IN ALTERNATIVA alla SOA, ma solo per le lavorazioni appartenenti alla Cat. OG11 cl I, **possesso** dei requisiti di cui all'art. 28, comma 1, lett. a), b) e c), dell'Allegato II.12 (cd. qualificazione semplificata), come di seguito dettagliati:

a) di avere eseguito in forma diretta, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, lavori analoghi per un importo, comprensivo degli oneri di sicurezza, non inferiore a quelli specificati nel precedente art. 3, intendendosi analoghi quelli appresso riportati:

Lavorazione	Cat. Similari	Importo (€)	
Impianti tecnologici	OG11	123.466,08	solo se non subappaltate

b) di avere sostenuto, nello stesso periodo. un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti. Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la percentuale del costo sostenuto per il personale è inferiore a tale limite, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. In tal caso l'importo così ridotto sarà tenuto in considerazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti dei lavori eseguiti;

c) adeguata attrezzatura tecnica.

N.B. 1:

La comprova del suindicato requisito di qualificazione semplificata è fornita mediante certificati di lavori, riconducibili alla categoria di cui alla precedente lett. a), eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per un importo, comprensivo degli oneri di sicurezza, non inferiore a quelli specificati per ciascuna categoria dalla medesima lett. a).

Si precisa che:

- l'importo dei certificati di esecuzione da considerare è quello al lordo dei subappalti;
- i certificati di esecuzione relativi a lavori che comprendono più categorie saranno considerati limitatamente all'importo della categoria OG11;
- i certificati di esecuzione che prevedono la categoria OG11 come scorporabile possono venir conteggiati ma limitatamente all'importo della categoria OG11;
- anche per i lavori in corso di esecuzione, è richiesta la presentazione dei relativi certificati;
- il requisito in questione può essere soddisfatto anche dalla somma di più lavori appartenenti alla categoria OG11.

FARE MOLTA ATTENZIONE: la comprova del requisito è fornita mediante **ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE** in corso di validità, rilasciato da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art.2, comma 2, dell'Allegato II.12.

N.B. 2:

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A., dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo art. 12, **pena l'esclusione**, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1, dell'Allegato II.12. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12 (cfr., ANAC Delibera 9 maggio 2018, n. 440 ed *ex multis*, Pareri n. 54 del 30 settembre 2014 e n. 70 del 14 ottobre 2014);
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

N.B. 3:

Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere *in itinere* l'adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/014, n. 5297; AVCP parere 20/11/2013 n. 190; Id., parere 10/04/2013 n. 45; Id., parere 04/04/2012 n. 55).

FARE MOLTA ATTENZIONE: gli operatori economici che eseguono le lavorazioni ricomprese nella categoria OG11 cl I, devono essere in **possesso anche** dei **requisiti di specializzazione** previsti dall'art. 18, comma 20, dell'Allegato II.12, ossia:

a) possesso, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), della percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:

- 1) categoria OS 3: 40 per cento;
- 2) categoria OS 28: 70 per cento;
- 3) categoria OS 30: 70 per cento.

§ - § - § - § - §

2) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

La comprova del requisito è fornita mediante l'Attestato di cui al precedente art. 6.2.1) oppure tramite un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

L'operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi di prova idonei a dimostrare che le misure di garanzia della qualità soddisfano le norme di garanzia richieste.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h), del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, di cui al precedente art. 6.1.1), deve essere posseduto da:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativi

I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al precedente art. 6.2.1), devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo nel complesso; resta fermo che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire.

Il requisito relativo alla certificazione del sistema di qualità di cui al precedente art. 6.2.2), deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

FARE MOLTA ATTENZIONE: nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, di cui al precedente art. 6.1.1), deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativi

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice che eseguono i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice che eseguono i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati da quest'ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice.

FARE MOLTA ATTENZIONE: nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, **pena l'esclusione di entrambi i soggetti**, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'art. 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'art. 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso l'Ente committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

FARE MOLTA ATTENZIONE: il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

N.B. 1 - FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che in caso di contratto di avvalimento misto, ossia in caso di ricorso all'avvalimento di garanzia e/o operativo e all'avvalimento premiale a mezzo di una stessa impresa ausiliaria, il contratto di avvalimento da allegare alla documentazione amministrativa **DEVE essere oscurato nelle parti relative alle prestazioni messe a disposizione ai fini del miglioramento dell'offerta**, onde evitare l'anticipazione di elementi dell'offerta nella domanda.

In tal caso, il contratto di avvalimento, **in chiaro anche nella parte relativa all'avvalimento premiale, DEVE essere presentato SOLO** nell'offerta tecnica.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti. Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro **tre giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, **pena l'esclusione** dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

N.B. 2:

Si richiama quanto precisato nel N.B. 1 del precedente art. 5.2.

N.B. 3:

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 104 del Codice.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni relative alle categorie scorporabili in quanto secondo l'Ente committente NON ricorrono le condizioni di cui all'art. 119, comma 2, del Codice, che consentono di limitare o vietare il subappalto.

Il subappalto è pertanto consentito come segue:

Lavorazione	Cat.	Importo	Incidenza	Classificazione lavori	Subappaltabile
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS6	780.061,43	58,65%	Prevalente	SI Max 49,99 % Singola categoria (cfr. 1) Max 100 % (cfr. 1) Max 100 % (cfr. 1)
Edifici civili e industriali	OG1	426.491,63	32,07%	Scorporabile	
Impianti tecnologici	OG11	123.466,08	9,28%	Scorporabile	

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel

caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Le lavorazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare, di garantire una presenza contemporanea di numerose maestranze, nonché di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente committente dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di subappalto.

NB 1:

FARE MOLTA ATTENZIONE: si precisa che:

- a) il subappaltatore deve essere qualificato per le lavorazioni da eseguire;
- b) non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice;
- c) a carico del subappaltatore non devono sussistere i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice
- d) ai sensi dell'art. 119, comma 11, del Codice, l'Ente committente procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle seguenti ipotesi:
 - quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
 - in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente,
- e) ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alle categorie prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- f) nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati all'Ente committente è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 e in coerenza all'allegato II.2-bis;
- g) per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice ed al Capitolato Speciale.

N.B. 2:

Si richiama quanto precisato nel N.B. 1 del precedente art. 5.2.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al precedente art. 3. In alternativa l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

FARE MOLTA ATTENZIONE: Il concorrente si impegna, **a pena di esclusione**, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30 per cento di occupazione giovanile,
- una quota pari almeno al 30 per cento di occupazione femminile,

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, del 20 giugno 2023 (Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2023, n. 173.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare all'Ente committente una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 sui requisiti generali e cause di esclusione, si applica l'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008; pertanto, l'operatore economico, ai fini dell'esecuzione del contratto, deve essere in possesso della cd. "patente a punti" o documento equivalente ai sensi del citato articolo, ove non in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100 comma 4 del Codice.

N.B. 1:

In ordine alla patente di sicurezza si richiama il N.B. n. 3 del precedente art. 5.2.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice, per partecipare alla presente procedura non è richiesta la garanzia provvisoria, in quanto secondo il RPEA non ne ricorrono particolari esigenze in considerazione della tipologia e specificità.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 660,00 (euro seicentosessanta/00), secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22/12/2025 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

N.B. 1:

In base all'Avviso ANAC del 17/05/2024, pubblicato sul seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>, si precisa che il versamento del contributo dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara. L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto.

FARE MOLTA ATTENZIONE: il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. **FARE MOLTA ATTENZIONE:** in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. 2:

Alla luce dei chiarimenti forniti dall'Autorità attraverso apposite FAQ, si precisa che in caso di ATI, costituita o non costituita, e di consorzio ordinario, l'obbligo del versamento ricade sulla capogruppo, mentre in caso di consorzio stabile il versamento deve essere eseguito dal consorzio.

N.B. 3:

FARE MOLTA ATTENZIONE: come specificato dal successivo art. 21, la stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione della sezione "Documento generico OE" del FVOE.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

N.B. 1:

Ai fini della sottoscrizione, il legale rappresentante del concorrente (o suo procuratore speciale) deve preventivamente essere dotato di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgID, previsto dall'art. 29, comma 1 del decreto legislativo 82/05.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **entro le ore 16:00 del giorno 26 giugno 2026 a pena di irricevibilità**. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. **Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista** onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto dal precedente art. 1.1.

FARE MOLTA ATTENZIONE: ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, nonché di massimo 50 MB per ciascuna busta digitale (la PAD prevede una sola busta digitale amministrativa per tutti i lotti, anche quando è prevista una busta digitale tecnica ed economica per ciascun lotto), dimensioni oltre le quali non è garantito l'upload dei documenti. La PAD accetta esclusivamente files con i seguenti formati: PDF e P7m.

13.1. REGOLE PER LA PRESETAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al precedente art. 1 e nei documenti denominati “*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*” e “*Guida per la presentazione di un offerta telematica*” raggiungibili all'indirizzo web <https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> nella sezione “Informazioni”, sottosezioni “Accesso area riservata” e “Istruzioni e manuali”, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:

- registrarsi sulla PAD secondo le modalità specificate nel documento denominato “*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti*”, ottenendo così le credenziali di accesso;
- scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;
- predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto prescritto nel presente disciplinare di gara, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto quanto richiesto o che si intende produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che va caricato nelle due buste digitali meglio specificate di seguito (Busta A, B e C);
- avviare la compilazione dell'offerta telematica, confermando o modificando i propri dati anagrafici; si evidenzia che qualora l'operatore economico sia già registrato e necessiti di aggiornare i propri dati anagrafici, nel caso la modifica riguardi la ragione sociale, la forma giuridica, il codice fiscale o la partita iva, tale variazione dovrà essere richiesta utilizzando l'apposita procedura “*Richiedi variazione dati identificativi*”, disponibile nell'Area personale raggiungibile accedendo alla PAD con le credenziali rilasciate in fase di registrazione; per tali variazioni è richiesta la verifica e l'accettazione da parte della Stazione Appaltante, pertanto il processo di aggiornamento è differito; in caso di urgenza è possibile contattare la Stazione Appaltante;
- scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel caso di raggruppamento sarà pertanto l'impresa mandataria/capogruppo a effettuare le operazioni di caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico;
- predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle linee guida nel documento denominato “*Guida alla presentazione di un offerta telematica*”, avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato richiesto (es.: PDF) e firmati digitalmente (es. in formato P7m) da tutti i soggetti abilitati a impegnare giuridicamente l'operatore economico e/o gli operatori economici e che tutti i file siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste telematiche;
- modificare o confermare l'offerta;
- inviare l'offerta telematica.

Si precisa che:

- prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato PDF, devono essere convertiti in formato PDF;
- la predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il percorso cliccando sulla funzione “*conferma e invia offerta*”;
- oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la PAD non ne permette l'invio.

REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DELLA PAD

Fermo restando il rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale di cui al precedente art. 1, di seguito sono indicate le regole di condotta per l'utilizzazione della PAD.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti della PAD sono tenuti ad utilizzare la medesima secondo buona fede e sono responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti della PAD si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso la PAD si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, la Stazione Appaltante segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione della PAD esonerano la Stazione Appaltante ed il Gestore della PAD da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, la PAD medesima. Ove possibile la Stazione Appaltante o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti della PAD gli interventi di manutenzione sul Sistema. Gli utenti della PAD, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso alla PAD utilizzata per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Stazione Appaltante ed il Gestore della PAD non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti della PAD, e comunque i concorrenti e le Amministrazioni o terzi, a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento della PAD e dei servizi dalla stessa offerti.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne la Stazione Appaltante ed il Gestore della PAD, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto o improprio della PAD o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo della PAD da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, la Stazione Appaltante ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

§ - § - § - § - §

L'**OFFERTA** è composta da:

“BUSTA DIGITALE A - Documentazione amministrativa”;

“BUSTA DIGITALE B - Offerta tecnica”.

“BUSTA DIGITALE C - Offerta economica”.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

N.B. 1:

Si precisa che non sono ammesse né integrazioni all'offerta inviata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno dell'offerta medesima, **essendo possibile esclusivamente annullare e ripresentare l'offerta già inviata**. Si evidenzia che procedendo con questa operazione l'offerta precedentemente inviata sarà eliminata dalla PAD e quindi non sarà possibile recuperarne alcun dato: pertanto, qualora l'operatore economico non ne ripresenti un'altra entro i termini previsti, non potrà partecipare alla procedura di affidamento. Le modalità operative per l'annullamento e la ripresentazione dell'offerta (dopo l'invio) nella PAD sono precisate nel documento denominato "*Guida per la presentazione di un'offerta telematica*" disponibile nell'area pubblica della PAD, nella sezione "*Informazioni*", "*Istruzioni e manuali*", parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

FARE MOLTA ATTENZIONE: le dichiarazioni richieste (domanda di partecipazione, DGUE offerta tecnica e offerta economica), sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD, scaricabili nella sezione dedicata alla gara su <https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per **180** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

FARE MOLTA ATTENZIONE: il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, **possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica**.

Con la medesima procedura **può essere sanata** ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che **sono sanabili**:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di **5 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

FARE MOLTA ATTENZIONE: in caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede **all'esclusione del concorrente** dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine **a pena di esclusione**.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **5 giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) DGUE;
- 3) documentazione in caso di avvalimento di cui all'art. 15.4;
- 4) documentazione per i soggetti associati di cui all'art. 15.5;

La mancata allegazione di uno o più dei citati documenti viene segnalata dalla PAD con un alert all'operatore economico interessato e comporta l'impossibilità di procedere con l'invio della documentazione amministrativa.

N.B. 1:

La suindicata documentazione deve essere caricata sulla PAD secondo le modalità esplicitate nel documento denominato “Guida alla presentazione di una offerta telematica”, disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della PAD, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”. La procedura di affidamento in oggetto andrà individuata sulla PAD accedendo alla relativa scheda di dettaglio, cliccando su “Visualizza scheda”. La fase di “Inizio compilazione offerta” è disciplinata secondo le modalità precisate nel documento “Guida alla presentazione di una offerta telematica” sopra richiamato.

N.B. 2:

FARE MOLTA ATTENZIONE: si richiama quanto prescritto dal precedente art. 5.2, rammentando che gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti DEVONO caricare nel FVOE (ove non sia già presente) la copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile con la relativa attestazione. In proposito, si richiama altresì quanto precisato nel N.B. 3 del detto articolo.

N.B. 3:

Il concorrente compila il DGUE, reperibile in PAD in formato elettronico, in conformità alle indicazioni fornite dal Comunicato MIT prot. n. 6212 del 30/06/2023 relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'**allegato C**.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente art. 13:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete – soggetto), ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete – contratto), ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. 1:

Le offerte non in regola con il bollo sono considerate valide ai fini della partecipazione alla procedura ma verranno comunicate al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

N.B. 2:

Non occorre allegare la scansione del documento di identità del sottoscrittore, in quanto per pacifica giurisprudenza nelle gare telematiche, le dichiarazioni rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura, sono valide anche senza l'allegazione di copia del documento di identità del dichiarante quando firmate digitalmente (Cfr *ex tantis*, Cons Stato, sez. III, 11/04/2019, n. 2493).

15.2. DICHIARAZIONE DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

N.B. 1:

Le cause di esclusione di cui agli artt. 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lett. b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto.

N.B. 1:

La dichiarazione di avvalimento va resa preferibilmente secondo il modello di cui all'**Allegato C**.

N.B. 2:

Si richiama quanto precisato nel N.B. 1 del precedente art. 7.

N.B. 3:

Si richiama quanto precisato nel N.B. 1 del precedente art. 5.2.

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso in caso di lavori indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete
- **in caso di RTI costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) *(Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning):*
 1. di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di *self-cleaning* adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
 - (o, in alternativa)*
 2. di essere stato impossibilitato ad adottare misure di *self-cleaning* per i seguenti motivi _____.
(indicare le motivazioni) e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
 - b) *(Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale):*
 - che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ___/___/___ da _____;
 - che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ___/___/___ da _____;
 - c) *(Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice):*
 - che è stato emesso il provvedimento_____ (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ___/___/___ da parte di _____;

- d) *(solo per i consorzi stabili)* di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- e) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
(o, in alternativa)
- f) di partecipare in più di una forma, _____ *(indicare quali)* e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
(o, in alternativa)
- g) di avere prestatato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente _____ *(indicare il nominativo)*, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- h) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD secondo le modalità precisate nel documento denominato "Guida alla presentazione di una offerta telematica", disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della medesima PAD, nella sezione "Informazioni", sottosezione "Istruzioni e manuali", a **pena di inammissibilità** dell'offerta.

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente art. 13 e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- 1) **Relazione tecnica** relativa al **sub-criterio B1** (*Proposta di cantierizzazione*), come specificato nella "Tabella dei criteri di valutazione" allegata al presente disciplinare sub "B1";
- 2) **Relazione tecnica** relativa al **sub-criterio B2** (*Sistema Organizzativo dell'Impresa*), come specificato nella Tabella dei criteri di valutazione di cui sopra;
- 3) **Documentazione tecnica** relativa al **sub-criterio A1** (*Possesso della certificazione UNI ISO 45001:2018*), come specificato nella Tabella dei criteri di valutazione di cui sopra;
- 4) **Documentazione tecnica** relativa al **sub-criterio A2** (*Certificazioni dell'intaso prestazionale*), come specificato nella Tabella dei criteri di valutazione di cui sopra;
- 5) **Documentazione tecnica** relativa al **sub-criterio D1** (*Sistemi di gestione ambientale delle imprese (par. 3.2.1 del D.M. 24/11/2025)*), come specificato nella Tabella dei criteri di valutazione di cui sopra;
- 6) **Scheda tecnica** relativa ai **sub-criteri A3** (*Possesso e valore del rating di legalità*), **A4** (*Esperienza professionale dell'operatore*), **C1** (*Attrezzature calcio*), **C2** (*Miglioramento Aree esterne alla canalina*), **C3** (*Tribuna spettatori*), **C.4.1** (*Colore del manto con esclusione della rigatura bianca*), **C.4.2** (*Altezza della fibra (mm)*), **C.4.3** (*Spessore filato (micron - μ m)*), **C.4.4** (*Densità (n. punti/mq)*), **C.4.5** (*Durabilità (Test Lisport)*), **C.4.6** (*Tipologia del sottotappeto prestazionale*), **C.4.7** (*Spessore del sottotappeto prestazionale*), **C.4.8** (*Peso del sottotappeto prestazionale*), **C.4.9** (*Tipologia di intaso prestazionale*), **C.4.10** (*Quantità di intaso prestazionale utilizzata*), **C.4.11** (*Temperatura del sistema intasato dopo 180 minuti di esposizione*), come specificato nella Tabella dei criteri di valutazione di cui sopra, compilata secondo il modello allegato "B2";

- 7) **FARE MOLTA ATTENZIONE: il contratto di avvalimento premiale, pena la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale;**

N.B. 1:

Si richiama quanto precisato nel N.B. 1 del precedente art. 7.

Si precisa che:

- a) l'offerta tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana secondo le modalità espressamente riportate nella colonna "Documentazione tecnica" della suddetta Tabella dei criteri di valutazione, la quale, in corrispondenza di ciascun sub-criterio, individua gli elaborati e i documenti richiesti per la valutazione, il numero di pagine, il carattere tipografico, la dimensione e l'interlinea massimi consentiti.
- b) l'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione tecnica non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti;
- c) la mancata o incompleta presentazione della documentazione tecnica richiesta per ciascuno dei sub-criteri costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, del relativo sub-criterio; in ogni caso, la mancata presentazione della documentazione tecnica relativa a **tutti i sub-criteri** di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5 e 6), costituirà **causa di esclusione** dalla gara per inadeguatezza dell'offerta tecnica;
- d) l'**Offerta tecnica**, non può prevedere **varianti** al progetto esecutivo posto a base di gara, ma esclusivamente miglioramenti allo stesso, in funzione degli elementi di valutazione,

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

FARE MOLTA ATTENZIONE: non sono ammesse le **Offerte tecniche** che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:

- a) esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
- b) prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- c) sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili.

FARE MOLTA ATTENZIONE: **l'Offerta tecnica non può:**

- a) rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'**Offerta Economica** o comunque pregiudicarne la segretezza;
- b) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta Offerta tecnica;
- c) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.

FARE MOLTA ATTENZIONE, **a pena di esclusione:** il verificarsi di una delle condizioni di cui ai precedenti commi, comporta la non ammissibilità dell'Offerta tecnica e l'esclusione del relativo offerente.

Al concorrente che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, non risulterà aggiudicatario, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi e di ogni altro servizio, oneri e prestazioni resisi necessari al fine della formulazione dell'offerta.

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella PAD secondo le modalità precisate nel documento denominato *Guida alla presentazione di una offerta telematica*, disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della medesima PAD, nella sezione "Informazioni", sottosezione "Istruzioni e manuali".

Accedendo alla "Busta economica" l'operatore economico dovrà svolgere le operazioni di predisposizione ivi indicate.

La compilazione dell'offerta economica avverrà su PAD in modalità *upload* di documenti, la quale prevede, in sintesi:

- la predisposizione del file dell'offerta, a cura dell'operatore economico, sulla base dello schema predisposto dalla stazione appaltante, disponibile nella documentazione posta a base di gara;
- la trasformazione del file contenente l'offerta economica in formato PDF;
- la firma digitale dell'offerta economica come di seguito meglio specificato;
- il successivo upload dell'offerta economica firmata digitalmente (con gli eventuali ulteriori documenti di seguito indicati);
- il salvataggio dei documenti precedentemente caricati.

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente art. 13, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

A) **Offerta tempo:** da rendersi preferibilmente secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante (**Allegato E**) contenente l'indicazione della **Riduzione percentuale** del tempo contrattuale di esecuzione lavori, pari a **180** giorni, con le seguenti precisazioni:

- **sono inammissibili le offerte che superano il tempo contrattuale di esecuzione lavori;**
- la riduzione percentuale va indicata obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
- in caso di discordanza tra la riduzione indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale la riduzione indicata in lettere;
- **FARE MOLTA ATTENZIONE:** la riduzione percentuale del tempo contrattuale non può essere superiore al 20% del tempo di esecuzione previsto nella documentazione di gara;
- **FARE MOLTA ATTENZIONE:** è possibile indicare solo riduzioni percentuali che conducano a riduzioni unitarie di giorni. Nel caso in cui si verificasse la presentazione di una riduzione temporale espressa in frazioni di giorni, la stessa sarà ricondotta al valore intero troncando le cifre decimali dopo la virgola;
- **FARE MOLTA ATTENZIONE:** qualora un concorrente offra una riduzione superiore al limite massimo sopra indicati la Commissione considererà come riduzione offerta quella massima consentita;
- **FARE MOLTA ATTENZIONE:** l'offerta tempo viene valutata solo se accompagnata da:
 - un **cronoprogramma** mensile dei lavori;
 - una **Relazione tecnica**, costituita di max 2 (due) fogli, su formato A4 fronte/retro corrispondente a n. 4 (quattro) facciate formato A4, carattere "Times New Roman", dimensione carattere 12, interlinea doppia, che espliciti le singole fasi di lavorazione evidenziandone in maniera chiara gli elementi che

hanno consentito la riduzione del tempo previsto dal progetto per quel tipo di lavorazione, ipotizzando anche i possibili imprevisti e le conseguenti soluzioni che il concorrente ritiene possano intervenire durante le singole lavorazioni;

B) Offerta economica: da rendersi preferibilmente secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante (**Allegato E**) e contenente l'indicazione dei seguenti elementi:

- il **Ribasso percentuale**, espresso in cifre ed in lettere, rispetto all'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad €_1.305.220,88, con le seguenti precisazioni:
 - **sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta**, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi;
 - verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;
 - in caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale quello espresso in lettere;
- gli **Oneri aziendali**, in cifre e in lettere, relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

N.B. 1:

Tali costi si riferiscono alle misure di sicurezza che l'operatore offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto e che saranno utilizzate all'interno dei siti dell'azienda (es. ponteggi, DPI, corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria, ecc...). Tali costi sono completamente a carico dell'offerente poiché sono costi d'esercizio d'impresa.

ATTENZIONE: la mancata indicazione dei suddetti costi comporta l'esclusione dalla gara.

➤ **Costi della manodopera.**

Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dall'Ente committente, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

N.B. 2:

Si precisa che tali costi dovranno essere calcolati tenendo conto delle unità impiegate, delle relative qualifiche nonché delle retribuzioni calcolate sulla base del CCNL applicato.

Nel caso in cui il concorrente decidesse di confermare il CCNL ed il costo della manodopera di cui al precedente art. 3, pari ad euro 192.678,99, non si procederà ad alcuna verifica di congruità.

ATTENZIONE: la mancata indicazione dei suddetti costi comporta l'esclusione dalla gara.

➤ (SOLO in caso di adozione da parte dell'operatore economico di CCNL diverso da quello indicato all'art. 3) la **dichiarazione di equivalenze delle tutele** di cui all'art.11, comma 4, del Codice.

FARE MOLTA ATTENZIONE: la mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione.

N.B. 3:

Si precisa che:

- a) ai sensi dell'art. 3, comma 1, All. I.01, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato nel precedente paragrafo 3, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

b) ai sensi del comma 2, del suindicato articolo, si considerano equivalenti i CCNL contrassegnati dai seguenti codici alfanumerici: **F012** (Edili: Industrie e Cooperative), **F015** (Edili: Artigiani), **F018** (Edili: P.M.I.).

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tabella n. 1		
	Elementi di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
1	Offerta tecnica	90
2	Offerta economica	7
3	Offerta tempo	3
	TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nella Tabella allegata al presente disciplinare, con la relativa ripartizione dei punteggi e con i relativi metodi di assegnazione.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale di cui alle lettere **B.1** e **B.2** della tabella allegata al presente disciplinare, è attribuito un coefficiente con il metodo del confronto a coppie.

N.B. 1:

Si precisa che:

- ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 -nessuna preferenza; 2 -preferenza minima; 3 -preferenza piccola; 4 -preferenza media; 5 -preferenza grande; 6 -preferenza massima) eventualmente utilizzando anche valori intermedi;
- la commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato trasformando la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili tra zero ed uno.

N.B. 2 - FARE MOLTA ATTENZIONE:

Se le offerte ammesse saranno in numero inferiore a 3 (tre), i coefficienti sono determinati secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi):

Giudizio	Coefficiente	Criteri di giudizio
Ottimo	1,0	la soluzione proposta risulta completamente adeguata e presenta aspetti di eccellenza e innovatività nello svolgimento dei lavori
Buono	0,8	la soluzione proposta risulta completamente adeguata rispetto a quanto richiesto e presenta aspetti positivi elevati
Sufficiente	0,6	la soluzione proposta, seppur non completamente adeguata, presenta aspetti positivamente apprezzati
Mediocre	0,4	la soluzione proposta affronta solo alcuni aspetti, risultando ancora inadeguata rispetto ai lavori richiesti
Insufficiente	0,2	la soluzione proposta non presenta aspetti positivi o comunque adeguati rispetto ai lavori richiesti
Assente o Irrilevante	0,0	trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa rispondenza con le aspettative

trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare di cui alle lettere **A.1, A.2, A.3, A.4, C.1, C.2, C.3, C.4.1, C.4.2, C.4.3, C.4.4, C.4.5, C.4.6, C.4.7, C.4.8, C.4.9, C.4.10, C.4.11** e **D.1** della tabella allegata al presente disciplinare, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Si precisa che nella determinazione di ciascun coefficiente iniziale ottenuto mediante le formule utilizzate, il risultato sarà determinato fino alla terza cifra decimale, con arrotondamento per difetto, se la quarta cifra decimale è compresa tra 1 e 4, e per eccesso, se la quarta cifra decimale è pari o superiore a 5.

Il conseguente punteggio ottenuto mediante le suddette formule sarà riportato sulla PAD la quale opera il medesimo arrotondamento.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA E DELL'OFFERTA TEMPO

Quanto all'**offerta economica** e all'**offerta tempo**, è attribuito all'elemento economico e all'elemento temporale un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite le seguenti formule:

Offerta economica	Offerta tempo
<p>Ci (per Ai <= A soglia) = X * (Ai / A soglia) Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X) * [(Ai - A soglia) / (A max - A soglia)] dove: Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo; A soglia = media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti; X = 0,90; A max = valore del ribasso più conveniente</p>	<p>Ci = Ta / Tmax dove: Ci = <i>coefficiente attribuito al concorrente i-esimo</i>; Ta = riduzione percentuale del tempo contrattuale del concorrente i-esimo; Tmax = riduzione percentuale più conveniente</p>
<p>N.B. 1: La riduzione percentuale dell'offerta tempo non deve superare la soglia del 20% (ventipercento).</p>	

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, attraverso la seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=23}^n C_{xi} * P_x$$

dove
P_i = punteggio del concorrente i-esimo;
C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo;
P_x = punteggio criterio X;
x= 23

N.B. 1 – RIPARAMETRAZIONE NO:

Al fine di evitare rischi di possibili alterazioni della concorrenza, **i punteggi attribuiti non saranno oggetto di alcuna operazione di riparametrazione.**

N.B. 2:

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime tre cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la quarta cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

Si precisa che ai fini dei calcoli per l'attribuzione dei punteggi (somme, medie, ponderazioni, riparametrazioni, calcolo delle soglie), per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, **hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della PAD e verbalizzati allo scopo.** Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito dalla stessa PAD.

N.B. 3:

In presenza di un'unica offerta, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quanto gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni del regolamento di gara comunque denominato.

N.B. 4:

In caso di esclusione del concorrente (per carenza dei requisiti, per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta) in una fase in cui la graduatoria di merito è già stata redatta, si applica l'art. 108, comma 12, del Codice.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RPEA si riserva di avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta telematica ha luogo **il giorno 29/06/2026, alle ore 11:30.**

La PAD consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

INVERSIONE PROCEDIMENTALE: l'Ente committente ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del contributo ANAC. Successivamente si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, ed infine alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti indicati nell'art. 23. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile unico del progetto per la fase di affidamento (RUP-FA) procede a:

- a) verificare l'avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 14, se necessario.

N.B. 1:

FARE MOLTA ATTENZIONE: la stazione appaltante **accerta il pagamento del contributo mediante consultazione della sezione “Documento generico OE” del FVOE.**

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro due giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al precedente art. 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel precedente art. 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'*ex aequo*, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al

numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel precedente art. 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice redige la graduatoria.

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'offerta è **esclusa** in caso di:

- **mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;**
- **presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;**
- **presentazione di offerte inammissibili, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità;**

23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP-FA procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre, la stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, su richiesta del RUP-FA, il RPEA ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni **non è causa di esclusione**.

Il RPEA, tramite il RUP-FA, richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine **non superiore a quindici** giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RPEA, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

FARE MOLTA ATTENZIONE: il RUP-FA **esclude** le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

N.B. 1:

Si precisa che:

- **si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;**
- **nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la stazione appaltante, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.**

Il RUP-FA procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello/i indicato/i dall'Ente committente;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal precedente art. 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare. fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

È sottoposto alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione solo il concorrente risultato primo.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 2, del Codice, si fa presente che i termini dilatori di cui all'art. 18, commi 3 e 4, dello stesso Codice non si applicano alla procedura in oggetto, trattandosi di acquisto sotto soglia.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'articolo 55, comma 1 del Codice, entro **30 giorni** dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo la misura prevista dall'articolo 53, comma 4 del Codice. Alla garanzia non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 del Codice.

N.B. 2:

Si precisa che la garanzia definitiva, qualora costituita mediante fideiussione, dovrà essere emessa e sottoscritta con firma digitale, in modo da consentire la verifica telematica presso l'ente emittente, in conformità a quanto disposto dall'art. 106, comma 3, del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Ente committente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato secondo le modalità previste dall'art. 18 comma 1 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'Ente committente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE) e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'Ente committente.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita e comunicata agli interessati secondo le modalità utilizzate dalla PAD.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria che non sia stata verificata dalla stazione appaltante. La disponibilità dei documenti è garantita mediante le modalità utilizzate dalla PAD. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati secondo le modalità di comunicazione utilizzate dalla PAD.

Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla stazione appaltante, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. La stessa modalità di accesso ai sensi dei richiamati articoli della legge n. 241/90 è utilizzata dai partecipanti collocatisi oltre il quinto posto ai fini dell'acquisizione delle offerte dei concorrenti diversi dal primo. L'accesso è consentito secondo le modalità utilizzate dalla PAD.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del Codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del Codice.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Pescara.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Ascoli Piceno, con sede in P.zza Arringo, 7, 63100 Ascoli Piceno.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è Rete Entionline All Privacy con sede legale in Via Triumplina n. 183/B, 25136 Brescia - casella email: consulenza@entionline.it.

Il delegato al trattamento di tali dati è l'Avv. Nadia Corà. La casella di posta elettronica, cui è possibile indirizzare questioni relative al trattamento di dati è: consulenza@entionline.it.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione della gara, la stipula e l'esecuzione di contratti di appalto/concessione. La base giuridica del trattamento è l'art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento 2016/679/UE e il d. lgs. 50/2016.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati sono trattati dai dipendenti del Comune di Ascoli Piceno, individuati con atto formale che agiscono sulla base di istruzioni scritte fornite dai dirigenti in qualità di delegati del titolare.

I dati saranno comunicati ad ANAC, Autorità giudiziaria, Ministero dell'Interno/Prefetture, Agenzia delle entrate ed enti previdenziali e diffusi attraverso il sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. Si precisa che la diffusione ha ad oggetto solo la denominazione delle imprese e i dati comuni del legale rappresentante, ove essi siano contenuti nella ragione sociale delle stesse. Restano salvi i divieti di diffusione e le limitazioni ai trattamenti stabiliti per particolari categorie di dati dall'art. 10 del GDPR.

Non è prevista la trasmissione di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali di cui al capo V del Regolamento 2016/679/UE.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è illimitato per i soggetti aggiudicatari e pari a 10 anni dalla conclusione della procedura, per gli altri partecipanti.

Al concorrente/interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere all'indirizzo email del delegato del trattamento sopra indicato l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale ed è necessario per la conclusione del contratto di appalto, pertanto l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali, pena l'impossibilità di partecipare alla gara.

L'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto/concessione non comporterà trattamento di dati personali di soggetti diversi dai contraenti pertanto l'aggiudicatario non verrà nominato Responsabile esterno ai sensi dell'art.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Dirigente Settore VIII “PNRR – Gare”
Maurizio Conoscenti

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa*